



CORTE DEI CONTI

laure x
risorse con
Monica e
commenti.

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione economico-
finanziaria

Comune di Reano (TO)

**Oggetto: Relazione sul rendiconto dell'anno 2022 (art. 1, commi 166 e segg.,
legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Reano (TO) -
Richieste istruttorie.**

(n° 11 31/7/23)

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell'analisi effettuata sul rendiconto indicato in oggetto, redatta tenendo conto della deliberazione di approvazione del rendiconto 2022 pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e dei relativi allegati, compresa la relazione della Giunta al rendiconto. Si rappresenta, infatti, che il rendiconto non risulta trasmesso alla BDAP, così come il questionario dell'Organo di revisione.

2023 Laura

In tale scheda vengono formulate delle richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro, con eventuali osservazioni e deduzioni, entro **30 giorni** dalla ricezione della presente nota.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio -> invio documento.*

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore
Dott. Andrea Carapellucci
firmato digitalmente

ANDREA CARAPELLUCCI
CORTE DEI CONTI
25.06.2024 08:30:10
GMT+01:00

CORTE DEI CONTI

ENTE: Comune di Reano (TO)**QUESTIONI OGGETTO DI ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE**

Dall'esame della deliberazione di approvazione del rendiconto 2022 pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e dei relativi allegati, compresa la relazione della Giunta al rendiconto del **Comune di Reano (TO)**, si riscontra quanto segue:

1. Capacità di riscossione e accantonamento al FCDE

Dall'esame dei dati contabili dei rendiconti degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 tratti dalla BDAP (anni 2019-2021) e dalla delibera sul rendiconto 2022, risulta una capacità di riscossione generale pari rispettivamente a circa il 53%, 59%, 48% e 36%.

Si considerino, inoltre, i seguenti dati:

Riscossioni Tit. I c. residui	2019	2020	2021	2022
Riscossioni residui Tit. I (a)	176.801,01	162.929,49	182.301,91	169.602,88
Residui iniziali Tit. I (b)	352.323,73	515.056,17	492.391,98	654.049,96
% Riscossione c. residui (a/b)	0,50	0,32	0,37	0,26
Riscossioni Tit. I c. competenza	2019	2020	2021	2022
Riscossioni competenza Tit. I (a)	386.187,66	572.645,25	407.917,31	393.891,40
Accertamenti Tit. I (b)	741.001,00	754.274,28	776.329,50	766.020,00
% Riscossione c. competenza (a/b)	0,52	0,76	0,53	0,51
Riscossioni Tit. III c. residui	2019	2020	2021	2022
Riscossioni residui Tit. III (a)	11.920,76	16.410,04	597,38	14.440,11
Residui iniziali Tit. III (b)	31.276,90	17.998,64	7.288,36	20.330,31
% Riscossione c. residui (a/b)	0,38	0,91	0,08	0,71
Riscossioni Tit. III c. competenza	2019	2020	2021	2022
Riscossioni competenza Tit. III (a)	64.844,65	42.740,93	51.804,74	85.337,95
Accertamenti Tit. III (b)	78.556,87	48.531,36	65.444,07	98.794,41
% Riscossione c. competenza (a/b)	0,83	0,88	0,79	0,86

Essi evidenziano, in linea generale, una capacità di riscossione delle entrate proprie in conto competenza abbastanza elevata. Appare tuttavia modesta la capacità di riscossione in conto residui dei Titoli 1 e 3 nell'arco del triennio considerato.

Si chiede pertanto di fornire chiarimenti sulle ragioni di tale ridotta capacità di riscossione, indicando le eventuali iniziative assunte per migliorare la realizzazione di tali entrate.

A fronte di quanto sopra rilevato, si osserva che il FCDE accantonato nel 2022 è pari, sulla base dei dati disponibili nella Relazione della Giunta, ad euro 75.299,37.

Secondo il prospetto di dettaglio di tale fondo, esso prende in considerazione unicamente la seguente categoria di entrate:

- euro 75.299,37 entrate del titolo 1, *Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa*; si evidenzia che l'accantonamento è pari a circa il 20,62% dei residui complessivi di tale tipologia, che ammontano ad euro 365.101,53 (di cui euro 167.572,93 derivanti da esercizi precedenti).
- nessun accantonamento da entrate del Titolo 3: i residui complessivi di tale titolo ammontano a euro 21.513,32 (di cui euro 8.056,86 derivanti da esercizi precedenti).

Considerati i dati relativi alla capacità di riscossione dei Titoli 1 e 3, tali percentuali di accantonamento appaiono piuttosto contenute, per cui il FCDE accantonato nell'anno 2022 potrebbe risultare sottostimato, con conseguente sovrastima dell'avanzo disponibile (che risulta pari a euro 52.379,65).

Dall'esame della Relazione della Giunta (cfr. pag. 23 - tabella anzianità dei residui) risultano, inoltre, residui vetusti, anteriori al 2019, per euro 32.243,60 sul Titolo 1, in merito ai quali si chiedono chiarimenti.

Si chiede pertanto di precisare le modalità di calcolo adottate per il FCDE e di fornire adeguata dimostrazione della sua congruità accantonato nell'anno 2022, alla luce dei criteri indicati dai principi contabili; a tal fine, si invita l'Ente:

- a trasmettere i **prospetti di calcolo** con cui sono state determinate, per ciascuna categoria di entrata, le medie dei rapporti tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;
- a fornire dimostrazione della **congruità** dell'importo minimo del fondo calcolato applicando all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie;

- ad indicare le **entrate escluse** dal calcolo del FCDE fornendo adeguata illustrazione delle ragioni per cui per tali entrate si è ritenuto non sussistere un rischio di esigibilità.

Si rammenta che, a partire dall'anno 2019, il FCDE deve essere determinato con il solo metodo ordinario secondo i criteri indicati dal richiamato punto 3.3 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118 del 2011.

Nell'anno 2022, gli Enti potevano avvalersi della facoltà di cui all'art. 107-bis, D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis del d.l. n. 41/2021, che consente di determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Si chiede di indicare se l'Ente si è avvalso di tale facoltà.

Inoltre si richiede di comunicare le ragioni del mantenimento al conto del bilancio di tutte le poste a residuo del Titolo primo anteriori al 2019.

In proposito, si rammenta che ai sensi del par. 3.3 del principio contabile applicato di cui all'All. 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, per i crediti di dubbia o difficile esigibilità di anzianità compresa fra i tre e i cinque anni, è necessario valutare (e motivare adeguatamente) sia la scelta di procedere allo stralcio che quella di mantenere i residui attivi nel conto del bilancio, mentre per i crediti di anzianità ultraquinquennale lo stralcio è doveroso, salvo casi eccezionali (v. Sez. controllo Marche, delib. n. 177/2023/PAR).

2. Accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali (FGDC)

A decorrere dall'anno 2021, l'art. 1, comma 859 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss. mm. ha introdotto l'obbligo di stanziamento nella parte corrente del bilancio del fondo di garanzia debiti commerciali. Si tratta dell'obbligo di accantonamento di risorse correnti per gli enti che non rispettano i termini di pagamento delle transazioni commerciali, non riducono il debito pregresso o non alimentano correttamente la piattaforma dei crediti commerciali.

Giova altresì rammentare come, in merito, il decreto-legge n. 152 del 2021 (art. 9) ha modificato la disciplina del FGDC, con riferimento sia alle regole con le quali verificare la ricorrenza dell'obbligo, sia alle modalità con le quali stanziare l'accantonamento.

Tenuto conto che dall'esame della Relazione della Giunta non risulterebbe accantonato alcun importo a titolo di FGDC, si chiede all'Ente di trasmettere la deliberazione di Giunta o di Consiglio Comunale di cui all'art. 1 comma 862 della legge 145/2019 e ss. mm., unitamente alle eventuali valutazioni rese dall'Organo di revisione.

Si chiede, in particolare, di chiarire le ragioni del mancato accantonamento, alla luce dei dati (v. par. successivo) sui tempi di pagamento dei debiti commerciali.

In merito si ricorda che l'importo del FGDC è calcolato applicando le percentuali previste dalle lett. a), b), c) e d) del comma 862 agli stanziamenti del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione riguardanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi, facendo riferimento al Macroaggregato 1.3 "Acquisto di beni e servizi".

Le percentuali sono: a) 5 per cento degli stanziamenti del Mac. 103 per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) 3 per cento per cento degli stanziamenti del Mac. 103 per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) 2 per cento degli stanziamenti del Mac. 103 per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) 1 per cento degli stanziamenti del Mac. 103 per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

3. Indicatore di tempestività dei pagamenti

Dalla consultazione del sito Internet dell'Ente, nell'apposita sezione "*Amministrazione trasparente - Pagamenti dell'amministrazione*", è stato rinvenuto il dato riferibile all'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti degli esercizi finanziari 2020 pari a +10,34, 2021 pari a + 37,01 giorni), e 2022 pari a 261,03 (valori superiori ai limiti di legge).

Si invita pertanto l'Ente a precisare quali siano le azioni poste in essere al fine di ricondurre l'indice di tempestività entro i limiti previsti, ed a indicare il valore di tale indice per l'anno 2023.

4. Fondo contenzioso

L'Ente non presenta accantonamenti a fondo contenzioso nel 2022.

Si invita l'Ente a fornire un quadro aggiornato degli eventuali contenziosi in essere, con la specificazione delle conseguenti passività potenziali in ragione del rischio di soccombenza, da stimare sulla base del principio contabile all. 4/2, punto 5.2. lett. h).

Tale relazione - redatta sulla base delle informazioni acquisite presso i legali che curano i singoli contenziosi per conto dell'Ente - dovrà contenere una compiuta ricognizione di tutte le cause in essere, comprensiva del valore di ogni singola causa. Nella stessa - come suggerito dalle disposizioni del citato principio contabile - dovrà essere dettagliata ogni singola voce ed effettuata una ponderazione dei rischi di soccombenza, distinguendone la gradualità in termini di probabilità o di possibilità, rispetto ad ogni singolo contenzioso.

Si chiede inoltre di precisare se l'Ente ha effettuato pagamenti a seguito di contenziosi o passività potenziali per fatti gestionali risalenti ad esercizi pregressi e per i quali non fosse stato effettuato alcun accantonamento.

5. Integrazione documentale

Si sollecita l'invio della seguente documentazione:

- relazione sul rendiconto dell'anno 2022, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di Revisione (questionario al rendiconto 2022)
- questionario al bilancio preventivo 2023;
- parere dell'Organo di revisione sul rendiconto 2022;
- documentazione completa del rendiconto 2022 in BDAP; si ricorda che la mancata trasmissione dei dati contabili alla Banca dati delle Pubbliche amministrazioni nei termini di legge comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del d.l. 113/2016, ovvero il divieto di procedere ad assunzioni di personale finché perdura tale inadempimento;
- deliberazione di razionalizzazione delle società partecipate al 31 dicembre 2022.